



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 168/2018
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: proroga dell'autorizzazione a Funivie Madonna di Campiglio spa a subconcedere a Jumper & C. sas di Dean Slaifer Ziller e Filippo Collini un'area di 150 m² della p.f. 27/88 C.C. Ragoli II situata nei pressi della stazione di valle della telecabina Grosté per il periodo dall'1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

Il giorno **30/08/2018** alle ore **20.45**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: Pretti Daniela (giustificato)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: proroga dell'autorizzazione a Funivie Madonna di Campiglio spa a subconcedere a Jumper & C. sas di Dean Slaifer Ziller e Filippo Collini un'area di 150 m² della p.f. 27/88 C.C. Ragoli II situata nei pressi della stazione di valle della telecabina Grosté per il periodo dall'1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, prima della trattazione della proposta di deliberazione si allontana dalla seduta il consigliere Daniela Pretti.

Con le deliberazioni n. 147/2015, 176/2015, 193/2016 e 177/2017 il Comitato Amministrativo ha autorizzato a più riprese Funivie Madonna di Campiglio spa a subconcedere a Jumper & C. sas di Dean Slaifer Ziller e Filippo Collini, con sede a Madonna di Campiglio, un'area di circa 150 m² della p.f. 27/88 C.C. Ragoli II situata nei pressi della stazione di valle della telecabina Grosté al fine della realizzazione di un chiosco temporaneo per la somministrazione di pasti e bevande. L'ultima autorizzazione concessa in ordine cronologico cesserà di avere efficacia il 31 ottobre prossimo.

Detta area, individuata con la planimetria allegata alla nota di Funivie Madonna di Campiglio spa del 16 ottobre 2015 (prot. 3746/2015) rientra tra quelle sciabili concesse in uso a Funivie Madonna di Campiglio spa fino al 30 settembre 2022 con il contratto di data 4 novembre 2010.

Con e-mail del 29 agosto 2018 (prot. 2560/2018) Funivie Madonna di Campiglio spa ha chiesto la proroga dell'autorizzazione per un ulteriore anno, intendendo proseguire il rapporto in essere con il medesimo subconcessionario.

Considerato che la presenza del chiosco in questione risulta economicamente vantaggiosa per la Comunità delle Regole non comportando aspetti negativi per il proprio patrimonio immobiliare, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente detta autorizzazione.

Si reputa equo mantenere invariato il corrispettivo annuo versato da Funivie Madonna di Campiglio spa, ossia 6.618,20 €, importo determinato negli anni scorsi come di seguito indicato:

- 6.000,00 € quale corrispettivo propriamente detto;
- 618,20 € quale rimborso dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) dovuta dalla Comunità delle Regole al Comune di Tre Ville per il chiosco posato sull'area in questione.

Inoltre, si ritiene necessario ribadire le condizioni di utilizzo del chiosco in questione già previste nei provvedimenti sopra citati:

- il subconcessionario potrà utilizzare il chiosco in questione solamente a partire dalle 15.30 di ogni giorno, in modo da non creare interferenze con l'attività delle aziende della Comunità delle Regole;
- alla scadenza del periodo di subconcessione Funivie Madonna di Campiglio spa dovrà prescrivere al subconcessionario la completa rimozione del chiosco e delle altre installazioni realizzate sull'area in questione, salvo proroga dell'autorizzazione da parte della Comunità delle Regole.

Con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2010, atto successivamente autorizzato con determinazione n. 403 del 26 ottobre 2010 del Dirigente della P.A.T. – Servizio Autonomie Locali, è stato sospeso il vincolo di uso civico su tutte le aree date in concessione a Funivie Madonna di Campiglio spa, ivi compresa l'area oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";

- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 “Norme in materia di domini collettivi”, e preso atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria”;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 8/2018 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018” nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire a Funivie Madonna di Campiglio spa di impegnarsi con i subconcessionari già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, entrambi espressi dal Segretario, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA


1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, l’autorizzazione a Funivie Madonna di Campiglio spa (di cui alle deliberazioni del Comitato Amministrativo n. 147/2015, 176/2015, 193/2016 e 177/2017) a subconcedere a Jumper & C. sas di Dean Slaifer Ziller e Filippo Collini, con sede a Madonna di Campiglio, un’area di circa 150 m² della p.f. 27/88 C.C. Ragoli II situata nei pressi della stazione di valle della telecabina Grosté per il periodo dall’1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019, al fine della realizzazione di un chiosco temporaneo per la somministrazione di pasti e bevande, come richiesto con nota del 29 agosto 2018 (prot. 2560/2018), specificando che l’area in questione è quella individuata nella planimetria allegata alla nota di Funivie Madonna di Campiglio spa del 16 ottobre 2015 (prot. 3746/2015), conservata agli atti;
2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, il corrispettivo complessivo per tale autorizzazione in 6.618,20 €, che dovrà essere interamente versato entro il 30 novembre 2018;
3. di ribadire le condizioni di utilizzo di seguito elencate:
 - il subconcessionario potrà utilizzare il chiosco in questione solamente a partire dalle 15.30 di ogni giorno, in modo da non creare interferenze con l’attività delle aziende della Comunità delle Regole;
 - alla scadenza del periodo di subconcessione Funivie Madonna di Campiglio spa dovrà prescrivere al subconcessionario la completa rimozione del chiosco e delle altre installazioni realizzate sull’area in questione, salvo proroga dell’autorizzazione da parte della Comunità delle Regole;
4. di evidenziare che sulle aree di proprietà della Comunità delle Regole circostanti a quella oggetto della presente autorizzazione non potranno essere installate altre strutture da parte di Jumper & C. sas;
5. di evidenziare che il vincolo di uso civico sull’area in questione è stato sospeso con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 28/2010, atto successivamente autorizzato con determinazione n. 403 del 26 ottobre 2010 del Dirigente della P.A.T. – Servizio Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 15 della L.P. 6/2005;
6. di richiedere a Funivie Madonna di Campiglio spa la sottoscrizione di una copia del presente provvedimento a titolo di accettazione delle clausole ivi contenute;
7. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l’Ufficio Ragioneria dell’accertamento dell’entrata derivante sul capitolo 1400 del bilancio di previsione 2018;

8. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile; ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire a Funivie Madonna di Campiglio spa di impegnarsi con i subconcessionari già nei prossimi giorni;
9. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 30/08/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 31/08/2018 al 10/09/2018**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani